

(N. 734-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta dell'11 novembre 1954*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 gennaio 1955 (V. Stampato N. 1242)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1955

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse

imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 10 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 20 negli altri casi.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 25 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con prelievo dal capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1954-55.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI